SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1807)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Opere pubbliche - Tutela dell'ambiente*)

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso decreto-legge (del quale si chiede la conversione in legge) reca una breve proroga del termine di scadenza delle gestioni commissariali per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, disposizioni per accelerare gli interventi di difesa del suolo e misure per consentire la utilizzazione di somme già stanziate per l'esecuzione di opere pubbliche nel bacino di carenaggio di Livorno.

Quanto alla proroga delle gestioni commissariali di Napoli (articolo 1) è da rilevare che il previsto periodo di sei mesi non rispecchia di certo la reale situazione, ritenendosi realisticamente necessari tempi molto più lunghi per il completamento dell'attività in corso.

Nella considerazione, tuttavia, che risulta diffusamente avvertita la esigenza di ricondurre nei canali ordinari la gestione straordinaria affidata al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania — anche in aderenza all'orientamento emerso in Parlamento in occasione della conversione in legge del precedente decreto-legge n. 791 del 1985 (articolo 2, comma 1) — si è previsto il cennato breve periodo di proroga della gestione straordinaria, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata.

Per quanto concerne la previsione relativa agli interventi urgenti di difesa del suolo (articolo 2), si è ritenuto opportuno, anche in relazione ai numerosissimi casi di dissesto del territorio che costituiscono grave minaccia per la sicurezza pubblica, rendere immediatamente operante la norma già contenuta nell'articolo 22 del disegno di legge (atto Camera n. 3188) recante nuove norme sulla difesa del suolo, che prevede, appunto, l'autorizzazione di spesa da destinare prioritariamente alla esecuzione di opere urgenti ai fini della eliminazione di situazioni di pericolo connesse alle condizioni del suolo. Con la norma in esame si pongono a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile 80 miliardi di lire da destinare, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ai cennati interventi urgenti, risolvendo in tale modo delicati problemi che, specialmente in questi ultimi mesi, sono stati portati drammaticamente all'attenzione del Governo e dell'opinione pubblica.

Per quanto attiene, infine, allo stanziamento previsto per la esecuzione delle opere pubbliche nel bacino di carenaggio di Livorno, la legge 29 gennaio 1986, n. 22, ha stabilito che le somme stanziate dalla precedente legge n. 326 del 1980 sono destinate, oltre che alla costruzione, anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori già eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 741 del 1981.

Senonchè, nelle more dell'approvazione della citata legge n. 22, le somme di cui all'articolo 1 della legge n. 326 sono andate in economia ai sensi dell'articolo 36 delle norme sulla contabilità di Stato.

Allo scopo di rendere operanti le disposizioni della ripetuta legge n. 22, si è ritenuto necessario un ulteriore intervento legislativo, inteso a consentire con urgenza l'utilizzazione delle somme in parola (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 100 del 2 maggio 1986.*

Disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a favorire la realizzazione di opere pubbliche nell'area metropolitana di Napoli e nel porto di Livorno, nonchè a fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri conferiti, con le disposizioni del titolo VIII della medesima legge, al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania, in qualità di commissari straordinari di Governo, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1986.

Art. 2.

1. Per far fronte agli interventi relativi alla esecuzione di opere urgenti ai fini della eliminazione di situazioni di pericolo alla pubblica incolumità connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste, il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1986, della somma di lire 80 miliardi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, non impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ROMITA — GORIA — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI